

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
CONVOCAZIONI	» 4
RELAZIONI PRESENTATE	» 6

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE, ORE 9,25. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trattamento tributario delle trasformazioni, fusioni e concentrazioni delle società commerciali » (1532).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge con interventi dei deputati Soliano, il quale, premesso che per giustificare il provvedimento si è fatto riferimento alla legislazione straniera vigente in materia senza per altro tener conto della diversa strutturazione dei singoli sistemi tributari che non consente raffronti utili per la mancanza di omogeneità degli elementi obiettivi di giudizio, procede ad un'ampia critica del disegno di legge, che, sotto il pretestuoso motivo di una disciplina tributaria, a suo avviso persegue scopi politici ed economici che sono in netto contrasto con la soluzione, razionale ed organica, del problema economico postulato dalle esigenze tecniche dell'attuale situazione congiunturale e dalle necessità della società nel suo attuale momento evolutivo; Trombetta, il quale, rilevato che il provvedimento concerne in particolar modo il problema della dimensione aziendale ottimale e quello dei costi, strettamente connessi fra loro per la reciproca influenza nella determinazione delle maggiori condizioni di competitività sia all'esterno che all'interno, sottolinea la inadeguatezza del di-

segno di legge, che a causa della scarsità dei benefici fiscali concessi e della loro limitazione nel tempo, si rivela insufficiente a consentire la ripresa delle aziende poste in crisi dalla congiuntura; Raffaelli, il quale osserva che il provvedimento non costituisce un *quid novi* perché si inserisce in quella politica seguita dai governi precedenti all'attuale di centro-sinistra e caratterizzata da posizioni di centrismo e di immobilismo incompatibili con la odierna realtà sociale. Rileva in proposito che il disegno di legge favorisce lo *status* attuale dei gruppi economici più forti, che vengono sottratti ad ogni controllo pubblico rendendo così impossibile una programmazione organica e proficua. Conclude ribadendo le riserve di ordine procedurale sollevate nel corso delle precedenti sedute.

Dopo una breve replica del Relatore Castellucci, il quale sottolinea che il disegno di legge ha, per la sua natura e le sue finalità, una propria fisionomia del tutto autonoma, per cui l'affermata connessione del medesimo con il provvedimento sulla tutela della libera concorrenza ha un carattere puramente estrinseco che non influisce sul merito della discussione, interloquisce il Sottosegretario di Stato Valsecchi, il quale riconferma che il Governo è stato indotto a concedere le agevolazioni fiscali previste dal provvedimento unicamente per soddisfare l'esigenza di favorire il necessario processo di riorganizzazione dell'industria italiana al fine di migliorare le condizioni in cui l'economia produttiva nazionale si trova ad operare nella presente congiuntura economica.

La Commissione passa, quindi, agli esami degli articoli.

Dopo interventi dei deputati De Ponti, Raffaelli, Soliano, Trombetta, Minio e Scricciolo, nonché del Relatore Castellucci, del Presidente Vicentini e del Sottosegretario Valsecchi, gli articoli del disegno di legge sono approvati, con alcune modifiche proposte dal Relatore, nel seguente testo:

ART. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1966, salvo quanto è stabilito nel successivo arti-

colo 3, sono soggetti all'imposta del registro nella misura fissa di lire 20.000 ed a quella ipotecaria nelle misura fissa di lire 2.000; ed alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 2.000:

a) le trasformazioni di società regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge in società di diverso tipo;

b) le fusioni di società di qualunque tipo, anche quelle in forma cooperativa, regolarmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuate sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) le concentrazioni di aziende sociali effettuate anziché mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre società esistenti o da costituire;

d) i contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni o le concentrazioni ed in occasione di questo, purché siano sottoscritti entro un anno dalla data delle relative deliberazioni o siano di importo non superiore al maggior patrimonio netto risultante dai valori denunciati nelle situazioni patrimoniali redatti ai fini delle dette fusioni o concentrazioni.

I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno forfettariamente percetti in lire 10.000.

Alle operazioni previste nel primo comma del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 29 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

ART. 2.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione e di fusione poste in essere nel periodo indicato nell'articolo 1 ed ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge ai sensi dell'articolo 3 se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile e alla imposta sulle società nell'esercizio in cui è realizzata la trasformazione o la fusione, ma concorreranno a formare il reddito imponibile della società incorporante o risultante dalla fusione o trasformazione nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale posteriormente alla fusione o trasformazione.

I redditi e le plusvalenze tassabili in conseguenza della concentrazione di aziende sociali, effettuata mediante apporto di un complesso aziendale, se indicati distintamente nel bilancio della società apportante o in apposito allegato, concorreranno a formare il reddito

della stessa nell'esercizio in cui saranno realizzati o portati a capitale oppure le azioni saranno vendute o distribuite.

Si considera realizzato, agli effetti delle disposizioni che precedono, anche l'ammortamento degli impianti e degli altri cespiti ammortizzati.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti tassabili in base al bilancio ed a quelli che abbiano chiesto di essere tassati in base alle scritture contabili, a norma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per l'anno anteriore a quello in cui è stata posta in essere la fusione, la trasformazione o la concentrazione, sempreché il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

ART. 3.

Se per effetto della fusione o della incorporazione o della trasformazione o della concentrazione, il capitale della società che ne risulta o l'aumento del capitale della società che permane, supera i 500 milioni di lire, le agevolazioni previste dai precedenti articoli si applicano soltanto se, su istanza delle società interessate, sia stato accertato, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro e delle finanze:

a) che le società operano nell'ambito di un unico ciclo produttivo industriale o commerciale e che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione e di concentrazione hanno per scopo la riduzione dei costi attraverso l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature e l'aumento della capacità produttiva;

b) che le operazioni suddette non sono incompatibili con le disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

Il decreto di cui al comma precedente ha efficacia ai soli effetti tributari e non preclude l'esercizio, da parte dei terzi interessati, della azione di accertamento giudiziale della illiceità degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, per violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

Se il capitale indicato nel primo comma non supera il limite di 500 milioni di lire, le agevolazioni tributarie si applicano in base alla dichiarazione delle società interessate che le operazioni di trasformazione, di fusione, di incorporazione o di concentrazione non com-

portano violazione di alcuno dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

Nel caso di cui al comma precedente, qualora sia accertata in giudizio l'illiceità, per violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza, degli atti in ordine ai quali le agevolazioni tributarie sono state concesse, si applica una pena pecuniaria non inferiore all'importo dei tributi non corrisposti in dipendenza di dette agevolazioni o non superiore al doppio di tale importo, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza.

ART. 4.

Il decreto del Ministro dell'industria e del commercio previsto dal primo comma dell'articolo 3 è emanato sentito il parere della Commissione per la tutela della libertà di concorrenza, integrata, per questi soli fini, da due membri designati rispettivamente dal Ministro delle finanze e dal Ministro del tesoro.

Fino a quando non sarà costituita la Commissione di cui al comma precedente, il decreto è emanato, previo parere di un comitato nominato dal Ministro per l'industria e commercio e composto da un consigliere di Stato, con funzioni di presidente, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali e da tre esperti in materie economiche scelti tra docenti universitari.

ART. 5.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 3, le società interessate ad effettuare le operazioni per le quali chiedono le agevolazioni di cui alla presente legge, devono presentare la domanda di accertamento delle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso comma al Ministro per l'industria ed il commercio, allegando copia dell'ultimo bilancio proprio e di quello delle società che vengono o fuse o incorporate o di quelle che effettuano l'apporto di complesso aziendale, nonché una relazione che indichi i motivi per cui si intende procedere o si procede alle dette operazioni ed i programmi di massima per la futura attività.

Il Ministro per l'industria ed il commercio deve pronunciarsi sulla domanda entro sei mesi dalla presentazione della stessa.

Quando l'operazione di trasformazione, di fusione, o di concentrazione sia effettuata prima della emanazione del decreto di accerta-

mento di cui all'articolo 3, le parti, per ottenere la registrazione con i benefici fiscali previsti dall'articolo 1 debbono dichiarare contestualmente che l'atto è stato stipulato ai fini e per gli effetti della presente legge e debbono corredarlo di un certificato provvisorio del Ministro per l'industria ed il commercio attestante che è stata presentata la domanda di cui al primo comma.

Le imposte ed i diritti saranno dovuti nella misura normale, qualora la domanda non sia stata accolta.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e si applica alle operazioni deliberate dalle società interessate entro il termine indicato nell'articolo 1, a condizione che nel termine stesso sia stata presentata, nei casi in cui è prescritta, la domanda prevista nel precedente articolo 3.

Sono respinti due emendamenti del deputato Trombetta all'articolo 1 ed all'articolo 2 e tre emendamenti dei deputati Raffaelli ed altri agli articoli 1, 3 e 4. In conseguenza della elezione dell'emendamento all'articolo 1 dei deputati Raffaelli ed altri, sono dichiarati preclusi sette emendamenti aggiuntivi concernenti il trattamento tributario delle società cooperative.

La Commissione, infine, dà mandato al Relatore di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

I deputati Raffaelli e Trombetta si riservano di presentare relazioni di minoranza.

Il Presidente chiama a far parte del Comitato dei nove i seguenti deputati: Vicentini, Presidente, Castellucci, Relatore; Angelino Paolo, Bonaiti, Raffaelli, Scricciolo, Silvestri, Soliano e Trombetta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 1964, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Magri.

PROPOSTA DI LEGGE:

CODIGNOLA e FUSARO: « Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisi-

zione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle sopresse scuole di avviamento professionale » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*).

Il Relatore Fusaro illustra e propone all'approvazione della Commissione le modificazioni apportate al provvedimento dal Senato, soffermandosi soprattutto su quelle che comportano per gli insegnanti interessati la necessità di avere ottenuta una qualifica non inferiore a buono, implicano la formazione di graduatorie provinciali fondate sulla anzianità e sul merito, e impongono, infine, la utilizzazione nei posti di organico della carriera di concetto esclusivamente degli insegnanti che abbiano un diploma di istituto secondario superiore.

Intervengono quindi nella discussione i deputati: Franceschini, che si dichiara favorevole sostanzialmente alle modificazioni apportate pur sostenendo che esse confermano il carattere di emergenza del provvedimento. Finocchiaro, che si esprime in senso critico rispetto agli emendamenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento, mentre preannuncia il voto favorevole del suo gruppo e Picciotto, che preannuncia anch'egli un voto favorevole motivato da considerazioni di necessità e urgenza, ma critica nel contempo il provvedimento, giudicandolo inidoneo a risolvere i problemi delle categorie, ed auspica che l'esecutivo provveda, nel corso dell'applicazione della legge, a far sì che gli insegnanti rimangano a disposizione delle scuole di provenienza fino a definitiva sistemazione.

Il Sottosegretario Magri espone le ragioni per le quali il Governo considera opportune le modificazioni apportate dal Senato, espone al deputato Picciotto le difficoltà pratiche che si oppongono all'accoglimento completo delle sue richieste, assicura che il Governo provvederà a seguire la situazione, effettuando accurati rilevamenti anche statistici con l'inizio dell'anno scolastico, ed accetta infine come raccomandazione un ordine del giorno Romano, Fusaro, Franceschini, Rampa e Leone Raffaele che invita a predisporre i provvedimenti del caso nell'eventualità che le norme della legge si rilevino insufficienti ad assicurare il reimpiego per tutti gli insegnanti interessati.

La Commissione, quindi, approva, senza ulteriormente modificarle, le modificazioni apportate dal Senato agli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 della proposta di legge che, al termine della seduta, è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(V Bilancio e Partecipazioni statali e
XIV Igiene e sanità)

Mercoledì 28 ottobre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

(Presentata al Parlamento a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259).

— Relatori: De Pascalis (per la V Commissione Bilancio); Barberi (per la XIV Commissione Igiene sanità).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 28 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Votazione per l'elezione del Presidente.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Mercoledì 28 ottobre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Concessione di un contributo annuo di lire 1.900.000 e di un contributo di lire 7.600.000 a copertura di annualità passate a favore del Fondo di assistenza delle Nazioni Unite per i rifugiati (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1335) — Relatore: Cariglia — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione del quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961 (1538) — Relatore: Pedini — (*Parere della IV Commissione*);

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962 (*Approvato dal Senato*) (1658) — Relatore: Martino Edoardo — (*Parere della VIII Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

VEDOVATO: Modifica alla legge 11 aprile 1955, n. 288, concernente l'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio (800) — Relatore: Toros — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 28 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni all'Ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e legge 16 luglio 1962, numero 922) (1524) — Relatore: Valiante — (*Parere della I Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

Senatori PICCHIOTTI e PAPALIA: Abrogazione dell'obbligatorietà del mandato di cattura per i reati fallimentari (*Approvato dal Senato*) (1697) — Relatore: Amatucci.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707) — (*Parere della I Commissione*);

ZOBOLI ed altri: Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio (32);

— Relatore: Fortuna.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 28 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

TERRANOVA CORRADO ed altri: Modifiche all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589,

recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali (1095) — (*Parere della II e della IV Commissione*);

BORGHINI ed altri: Modificazione all'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, concernente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli enti locali (1187) — (*Parere della II e della IV Commissione*);

— Relatore: Biagioni.

Discussione del disegno di legge:

Integrazioni alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche (1695) — Relatore: Ripamonti.

Discussione della proposta di legge:

MOSCA e BARONI: Norme relative ai piani regolatori generali di Longarone e Castellavazzo (1689) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Mosca.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 28 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Comunicazioni del Ministro della marina mercantile.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 28 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Votazione per l'elezione del Presidente.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 28 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Riapertura dei termini indicati agli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di leggi delegate relative a un testo unico delle norme in materia di as-

sicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a una nuova disciplina dell'istituto dell'infortunio *in itinere* (*Approvato dal Senato*) (1656) — Relatore: De Marzi Fernando.

Esame delle proposte di legge:

BIANCHI GERARDO: Corresponsione di una rendita di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani dei lavoratori titolari di rendite di infortunio sul lavoro o malattie professionali (46) — Relatore: Nucci;

NAPOLI: Modifiche alla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e 21 luglio 1960, n. 1169, in materia di assistenza ai lavoratori affetti da silicosi e asbestosi (468) — Relatore: Colombo Vittorino — (*Parere della XII e della XIV Commissione*);

BUZZETTI ed altri: Nuove norme sulla prevenzione e sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi ed asbestosi (471) — Relatore: Colombo Vittorino — (*Parere della XII e della XIV Commissione*);

ANGELINI GIUSEPPE ed altri: Modifiche alla legge 15 novembre 1952, n. 1967, sulle malattie professionali (674) — Relatore: Colombo Vittorino;

STORTI ed altri: Modifica dell'articolo 62 del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e della malattie professionali (1344) — Relatore: De Marzi Fernando;

LAFORGIA ed altri: Norme sull'applicazione dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali degli artigiani datori di lavoro (1509) — Relatore: De Marzi Fernando;

GIRARDIN ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sulla disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'E.N.P.A.I.A. (875) — Relatore: Cengarle — (*Parere della XI Commissione*);

TOGNONI ed altri: Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazione di polveri (1717) — Relatore: De Marzi Fernando — (*Parere della V, della XII e della XIV Commissione*).

RELAZIONI PRESENTATE

VIII Commissione (Istruzione):

Istituzione presso l'Università di Genova della Facoltà di architettura, limitatamente al biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura (1248) — Relatore: Berté.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 19.